

**AREA MARINA PROTETTA
ISOLE PELAGIE**

**DISCIPLINARE 2017
DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE PELAGIE"**

Art. 1 – Oggetto e Validità

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina di dettaglio e le modalità di svolgimento delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie istituita dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 21/10/2002, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale di cui al D.M. 04/02/2008 "Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta", da ora in poi detto Regolamento.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rimanda al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione e al Decreto Istitutivo dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie, nonché alle norme superiori regionali e nazionali.
4. Il presente disciplinare sostituisce integralmente il precedente e ha validità sino a successiva nuova emanazione, fatta salva l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.

Art. 2 – Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 11 comma 2 del Regolamento, nonché della delibera di Giunta Municipale di Lampedusa e Linosa n. 64 dell'11.06.2013 "Atto di indirizzo per uso a scopo pubblicitario di immagini, foto e video realizzate all'interno dell'AMP Isole Pelagie", ai fini del rilascio della prevista autorizzazione i soggetti richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

Art. 3 – Immersioni subacquee guidate svolte da centri di immersione e altri operatori del settore

1. I siti di immersione individuati dall'Ente Gestore in cui è possibile effettuare immersioni guidate subacquee sono i seguenti:

Lampedusa

- Capo Ponente - zona C
- Scoglio Pignata - zona C
- Scoglio Muro vecchio - zona C
- Punta Cappellone - zona B
- Scoglio Tartaruga - zona B
- Grotta Santa - zona B
- Taccio vecchio - zona B
- Grotta Solaio - zona B
- Capo Grecale sud - zona B
- Capo Grecale nord - zona B
- Panettone - zona B

- Scoglio Fortuna - zona C
- Madonnina - zona B

Linosa

- Secchitella - zona C
- Gli Archi - zona B
- Banconi di Mezzo - zona B
- Franata del Faro - zona B
- Franata di Mannarazza - zona B
- Calarena - zona B
- Punta Paranzello - zona C
- Secca di levante - zona C
- Tre Dita - zona C
- Costone del soldato - zona B
- Balata piatta - zona C

Lampione

- Lampione est - zona C
- Lampione ovest - zona C

2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale del provvedimento istitutivo, come previsto dall'art. 14 comma 18 del Regolamento, le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione, nel rispetto delle ordinanze emesse dalla competente Autorità marittima, ed in ogni caso imbarcando un numero di escursionisti non eccedente le 20 (venti) unità, al fine di contingentare le presenze nei siti di immersione e consentire ai centri di immersione un'adeguata supervisione delle attività svolte dai subacquei imbarcati.
3. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
4. Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 14 comma 3, lett. a), e al fine di ridurre gli impatti ambientali, all'interno delle grotte ogni guida potrà condurre simultaneamente non più di 4 (quattro) partecipanti.
5. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'AMP sulle attività svolte e sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela.
6. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per lo svolgimento di immersioni subacquee, i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

Art. 4 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta, dal 1 giugno al 30 ottobre, la navigazione da diporto è consentita nel rispetto delle ordinanze emanate dalla competente Autorità marittima, e comunque oltre la distanza di 100¹ metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

¹ Correzione di un mero refuso contenuto nel Regolamento, che riportava "10 metri" in luogo di "100 metri".

2. Le unità autorizzate alla navigazione da diporto sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
3. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per la navigazione da diporto, i non residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

Art. 5 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del Regolamento, nelle zone B e C l'ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente nelle specifiche "aree di ancoraggio", riportate nello stralcio cartografico con i punti in coordinate geografiche WGS84, nell'Allegato1 del presente Disciplinare
2. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per l'ancoraggio, i non residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13. I soggetti autorizzati sono tenuti ad esporre i contrassegni identificativi rilasciati dall'Ente Gestore al fine di agevolare la vigilanza e il controllo.
3. Ai fini dell'ancoraggio nell'area marina protetta, gli autorizzati nonché i residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa ed i soggetti ad essi equiparati devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall'Ente Gestore.

Art. 6- Attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Le disposizioni di cui ai commi successivi si riferiscono alle unità navali immatricolate per attività di visite guidate e trasporto passeggeri.
2. In relazione alle finalità di tutela ambientale perseguite dall'area marina protetta, ad integrazione di quanto riportato all'art. 18 comma 6, del Regolamento, l'ente gestore provvede al rilascio delle previste autorizzazioni previste per 15 (quindici) unità adottando i seguenti criteri di premialità ambientale e, a parità di criteri, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande:
 - rispetto delle norme del decreto istitutivo, del Regolamento e del disciplinare dell'AMP;
 - possesso sulle unità navali di casse per la raccolta dei liquami di scolo, munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
 - ulteriori requisiti di ecocompatibilità dell'unità navale, purché attestati da apposito ente riconosciuto;
 - competenze ed esperienze delle guide in campo ambientale (conoscenza dell'AMP, nozioni di biologia marina, conoscenze su specie e habitat protetti, ecc.) come certificato da appositi attestati;
 - n. anni di possesso di regolare autorizzazione;
 - regolarità nei versamenti delle spettanze all'Ente Gestore.
3. Ai fini di tutela ambientale e per consentire un'adeguata organizzazione dell'attività di visita guidata, è consentito imbarcare un numero di passeggeri non eccedente le 50 (cinquanta) unità.
4. Ai fini di tutela ambientale nel periodo dal 1 giugno al 30 ottobre non è consentita l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate in orario serale, dalle 20.00 alle 7.30.
5. Come previsto dall'art. 18 comma 11 del Regolamento dell'AMP, non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione dei passeggeri a bordo.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 comma 20, del Regolamento, gli armatori autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente Gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione

redatta secondo il format fornito dall'Ente Gestore riportante il numero dei passeggeri imbarcati, per singola giornata e nell'intero periodo, i servizi svolti e gli itinerari di visita realizzati; in caso di mancata consegna all'Ente Gestore entro la fine dell'anno in corso, l'autorizzazione non verrà rinnovata nell'annualità successiva.

7. I soggetti autorizzati sono tenuti altresì a fornire informazioni all'AMP sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela.
8. Le unità autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
9. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

Art. 7 - Attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Le disposizioni di cui ai commi successivi si riferiscono alle unità immatricolate per attività di noleggio e locazione unità da diporto; sono altresì sottoposte all'autorizzazione dell'ente gestore anche le attività di noleggio occasionale di unità da diporto di cui al D.L. 24/01/2012 art. 59 ter.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 comma 11, del Regolamento, gli armatori autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente Gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il format fornito dall'Ente Gestore riportante il numero dei passeggeri imbarcati, per singola giornata e nell'intero periodo, i servizi svolti e gli itinerari di visita realizzati; in caso di mancata consegna all'Ente Gestore entro la fine dell'anno in corso, l'autorizzazione non verrà rinnovata nell'annualità successiva.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti altresì a fornire informazioni all'AMP sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela.
4. Ai fini di tutela ambientale nel periodo dal 1 giugno al 30 ottobre non è consentita l'attività di noleggio e locazione unità da diporto in orario serale, dalle 20.00 alle 7.30.
5. Ai fini di tutela ambientale e di consentire un'adeguata organizzazione dell'attività, è consentito imbarcare per ogni unità un numero di passeggeri non eccedente le 20 (venti) unità.
6. In analogia a quanto previsto all'art. 18 comma 11, del Regolamento dell'AMP, anche nell'attività di noleggio e locazione unità da diporto non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori, e di segnali acustici e sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione dei passeggeri a bordo.
7. Le unità autorizzate alle attività di noleggio e locazione unità da diporto sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
8. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per l'attività di noleggio e locazione unità da diporto i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

Art. 8 - Pesca professionale

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del Regolamento, si specifica che le unità autorizzate a svolgere attività di pesca professionale sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.

2. Nell'area marina protetta vigono anche le disposizioni di cui al "Piano di Gestione Locale Isole Pelagie" previsto dal Reg. CEE n. 1198/2006, e adottato con relativa ordinanza della competente Capitaneria di Porto. Nei casi in cui le disposizioni del predetto Piano di Gestione Locale risultino in contrasto con il Regolamento e con il presente Disciplinare integrativo, si applicano le norme più restrittive in materia.
3. A fronte delle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, nell'area marina protetta non è consentita la pesca professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).

Art. 9 - Pesca turismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24 del Regolamento, si specifica che le unità autorizzate a svolgere attività di pesca professionale sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
2. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per l'attività di pesca turismo i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

Art. 10 - Pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea.
3. Nelle zone B e C la pesca sportiva è consentita esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 25 commi 7 e 8, del Regolamento, con i seguenti attrezzi:
 - a) bolentino anche con canna e mulinello, a non più di 2 ami;
 - b) 2 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
 - c) 4 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di 1 amo;
 - d) lenza a traina² di superficie a non più di 2 traine ad unità navale;
 - e) lenza per cefalopodi con non più di 1 attrezzo di cattura (polpara, totanara o sepiolara) a persona.
4. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita esclusivamente ai residenti, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, con le seguenti modalità e attrezzi:
 - a) limitatamente al periodo 1 luglio - 30 settembre, esclusivamente in apnea solo manualmente e senza l'ausilio di muta e zavorra;
 - b) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 25 (venticinque) ricci;
 - c) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 7 (sette) cm inclusi gli aculei;
 - d) nei mesi di maggio e giugno la pesca del riccio di mare è vietata in tutto il territorio siciliano dal D.A. 07/07/1995 art. 4.
5. Ai fini del monitoraggio ambientale dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca sportiva". A tal fine l'ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti autorizzati che potranno compilarlo e restituirlo al termine del periodo di validità dell'autorizzazione.
6. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per l'attività di pesca sportiva i richiedenti non residenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 13.

2 Correzione di un mero refuso del Regolamento che riportava la parola "trama" in luogo di "traina"

7. I soggetti non residenti autorizzati all'attività di pesca sportiva, nonché i residenti, sono tenuti ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.

Art. 11 - Norme specifiche per la tutela della nidificazione di *Caretta caretta*

Ai fini della protezione di *Caretta caretta*, specie tutelata a livello globale perché a rischio di estinzione, dal 1 giugno al 30 settembre nelle aree circostanti l'Isola dei Conigli e la Spiaggia della Pozzolana di Ponente, come identificate dai prospetti cartografici e tabellari allegati al presente Disciplinare (Allegato 2), , dalle ore 20.00 alle ore 7.30 sono vietate la navigazione, l'ancoraggio, la sosta di unità da diporto nonché l'emanaione di suoni e rumori molesti, in quanto siti regolari di ovodeposizione di *Caretta caretta* in Italia.

Art. 12 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità annuale e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2017.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 3 (immersioni subacquee visite guidate), 6 (trasporto passeggeri), 7 (noleggio e locazione di unità da diporto), gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare all'atto dell'istanza una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione, come previsto dall'articolo 30, comma 7, del Regolamento.

Art. 13 - Corrispettivi per le autorizzazioni

1. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive per finalità commerciali e/o a scopo di lucro è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale.
2. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione a centri di immersione e ad altri operatori del settore per lo svolgimento di immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta è disposto su base annuale.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di pescaturismo nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale, per le sole unità dotate di motore ausiliario.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base annuale, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale; le stesse norme valgono per il noleggio occasionale, intesa come *“forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma non di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a*

titolo di locazione finanziaria delle unità, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica”.

Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca (a bordo di unità navali o da terra).

8. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento e della Delibera di Giunta Municipale n. 64 dell'11/06/2013 “Atto di indirizzo per uso a scopo pubblicitario di immagini, video e foto realizzate all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie”, vengono definiti di seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta.

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo - forfettario
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive per finalità commerciali				
<i>operatori economici residenti</i>	€ 25,00	€ 60,00	€ 130,00	€ 300,00
<i>operatori economici non residenti</i>	€ 150,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00
Immersioni guidate subacquee svolte da centri di immersioni				
<i>centri diving</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 380,00
Navigazione da diporto per non residenti Zone B e C - Ancoraggio				
<i>l.f.t. fino a 9,99 m</i>	€ 10,00	€ 25,00	€ 50,00	fattispecie non prevista
<i>l.f.t. da 10 a 14,99 m</i>	€ 15,00	€ 40,00	€ 80,00	fattispecie non prevista
<i>l.f.t. da 15 a 24 m</i>	€ 30,00	€ 70,00	€ 130,00	fattispecie non prevista
Trasporto passeggeri e Visite Guidate				
<i>Portata sino a 25 passeggeri</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 150,00	€ 300,00
<i>Portata sino a 50 passeggeri</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 250,00	€ 500,00
Pesca turismo				
<i>Portata sino a 15 passeggeri</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 90,00	€ 180,00
Scuola di vela				
<i>per ogni imbarcazione di l.f.t. oltre 6m se dotata di motore ausiliario</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 100,00
Noleggio e locazione unità da diporto, noleggio occasionale				
<i>l.f.t. fino a 6 m</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 40,00
<i>l.f.t. da 6 a 9,99 m</i>				€ 90,00
<i>l.f.t. da 10 a 14,99 m</i>				€ 200,00
<i>l.f.t. da 15 a 24 m</i>				€ 300,00
Pesca sportiva non residenti				
<i>da terra (lenza, canna, bolentino)</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 20,00	€ 60,00
<i>da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie e di profondità, lenza per cefalopodi)</i>	fattispecie non prevista	fattispecie non prevista	€ 50,00	€ 100,00

9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti in misura del 50% per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento.
10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai superiori commi 2, 4, 5, 6 sono ridotti in misura del 40% per gli operatori economici **residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa che svolgono attività esclusiva nell'Isola di Linosa**, in ragione dei minori flussi turistici presenti.
11. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi previsti per ciascuna tipologia.
12. Ad integrazione dell'art. 31 comma 10, lettera b), e c) i pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo devono essere effettuati tramite versamento su ccp n. 11445921 intestato al Comune di Lampedusa e Linosa, indicando in causale "AMP Isole Pelagie - autorizzazione".

Art. 14 Sanzioni

1. In attuazione dell'art. 35 del Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., sono fissate le seguenti procedure attuative per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni.
2. All'accertamento delle violazioni al Regolamento dell'Area Marina Protetta, punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono gli organi addetti al controllo e alla vigilanza ed anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, che provvedono altresì all'irrogazione della relativa sanzione da comminarsi all'atto dell'accertamento, dandone opportuna comunicazione all'Ente Gestore.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, alla irrogazione della sanzione provvede l'Ente Gestore sulla base del rapporto dell'organo che ha accertato la violazione, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.
4. In attuazione del Regolamento, l'Ente Gestore stabilisce l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto Istitutivo e al Regolamento medesimo, riportata nella tabella che sarà pubblicata successivamente.
5. Gli importi delle sanzioni previste per le violazioni al Regolamento dell'Area Marina Protetta verranno versati su ccp n. 11445921 intestato al Comune di Lampedusa e Linosa, indicando in causale "AMP Isole Pelagie – sanzione n. ____ del _____"


Allegato 1 al Disciplinare provvisorio 2017

Art. 5 Disciplina Attività di Ancoraggio

Lampedusa

a) Tabaccara (Zona B e C)


<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°30.603'	12°34.084'
2	35°30.491'	12°34.087'
3	35°30.601'	12°33.908'
4	35°30.625'	12°33.852'
5	35°30.533'	12°33.706'
6	35°30.665'	12°33.703'



Sono fatte salve le disposizioni presenti all'art. 11 del presente Disciplinare.


b) Cala Pulcino (Zona C)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°30.837'	12°33.076'
2	35°30.832'	12°33.117'
3	35°30.779'	12°33.112'
4	35°30.788'	12°33.051'




c) Cala Creta (Zona C)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°30.752'	12°37.694'
2	35°30.724'	12°37.820'
3	35°30.548'	12°37.726'
4	35°30.660'	12°37.623'




c) Taccio Vecchio (Zona B)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°31.583'	12°35.061'
2	35°31.500'	12°35.867'
3	35°31.370'	12°35.870'
4	35°31.463'	12°35.062'




d) Cappellone (Zona C)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°31.737'	12°33.888'
2	35°31.658'	12°34.540'
3	35°31.536'	12°34.543'
4	35°31.613'	12°33.890'



e) Sanguedolce (Zona C)


<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°30.929'	12°31.682'
2	35°30.876'	12°31.822'
3	35°30.914'	12°31.950'
4	35°30.878'	12°32.050'
5	35°30.839'	12°32.045'
6	35°30.829'	12°31.822'
7	35°30.856'	12°31.666'
8	35°30.889'	12°31.628'



Linosa


f) Faraglioni sud (Zona C)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°52.036'	12°53.000'
2	35°51.801'	12°53.111'
3	35°51.778'	12°53.050'
4	35°51.974'	12°52.952'




g) Mannarazza (zona B)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°52.615'	12°51.863'
2	35°52.653'	12°52.359'
3	35°52.568'	12°52.361'
4	35°52.562'	12°51.864'




h) Calarena (Zona B)

<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	35°52.544'	12°51.342'
2	35°52.462'	12°51.343'
3	35°52.349'	12°51.119'
4	35°52.349'	12°50.959'




i) Pozzolana (Zona C)


<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
<i>1</i>	<i>35°52.103'</i>	<i>12°50.828'</i>
<i>2</i>	<i>35°51.964'</i>	<i>12°50.977'</i>
<i>3</i>	<i>35°51.925'</i>	<i>12°50.895'</i>
<i>4</i>	<i>35°52.050'</i>	<i>12°50.772'</i>



Allegato 2 al Disciplinare provvisorio 2017

Art. 11 Norme specifiche per la tutela della nidificazione di Caretta caretta

a) Linosa: Pozzolana (Zona C)			
<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>	
1	35°51.905'	12°51.196'	
2	35°51.833'	12°51.150'	
3	35°51.855'	12°51.117'	

a) Lampedusa: Tabaccara (Zona B e C)			
<i>Punto</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>	
1	35°30.710'	12°33.687'	
2	35°30.693'	12°34.082'	
3	35°30.491'	12°34.087'	
4	35°30.490'	12°33.693'	